SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 17 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. Pag. 3

DECRETO 22 agosto 2000.

Revoca del decreto ministeriale 2 novembre 1999, e riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale Pag. 3

DECRETO 25 agosto 2000.

Modificazioni del decreto ministeriale 17 luglio 2000, recante il riconoscimento di titolo estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . Pag. 4

DECRETO 25 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. Pag. 4

DECRETO 25 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. Pag. 5

Ministero delle finanze

DECRETO 30 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Asti - Servizio di pubblicità immobiliare . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 agosto 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . Pag. 6

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 agosto 2000.

Modificazioni della denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» in «Conegliano Valdobbiadene» e del relativo disciplinare di produzione . Pag. 7

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Comune di Cavargna: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 11

Comune di Cevo: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 Pag. 11

Comune di Cornuda: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 11

Comune di Lierna: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 11

Comune di Maleo: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 11

Comune di Mesero: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 11

Comune di Montoggio: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 12

Comune di Mornago: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 12

Comune di Osio Sotto: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 12

Comune di Picerno: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 13

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000.

Modalità di attuazione del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

00A11712

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Fritsch Mejia Maria Alicia, nata a Lima (Perù) il 9 agosto 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «abogato» di cui è in possesso dal 10 luglio 1987, come attestato dal Colegio de Abogados de Lima (Perù), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico peruviano di «bachiller en Derecho» conseguito il 23 dicembre 1986 presso la Universidad Nacional «Federico Villarreal»;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 17 maggio 1996 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2000;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria del 24 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1

Alla dott.ssa Fritsch Mejia Maria Alicia, nata a Lima (Perù) il 9 agosto 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 luglio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

00A12115

DECRETO 22 agosto 2000.

Revoca del decreto ministeriale 2 novembre 1999, e riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Margarete Schmidt, nata a Aschaffenburg il 12 aprile 1963, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Sozialpadagogin

(FH)» conseguito presso la Katholische Fachhochule di Mainz in data 24 settembre 1993 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che il titolo su indicato è già stato in precedenza riconosciuto da questo Ministero con decreto direttoriale del 2 novembre 1999, che subordinava l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione da parte della sig.ra Schmidt al superamento di una misura compensativa relativa alle materie «legislazione sociale in Italia» e «principi e fondamenti di servizio sociale»;

Considerato che la richiedente ha rinunciato agli effetti di detto decreto e che ha contestualmente inoltrato nuova istanza di riconoscimento in seguito al conseguimento del diploma universitario di assistente sociale, in data 24 marzo 2000, presso l'Università degli studi di Verona, e che tale titolo colma le lacune che avevano reso necessario il superamento della misura compensativa di cui sopra, come confermato dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con parere del 18 agosto 2000;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Il decreto direttoriale del 2 novembre 1999 emesso a favore della sig.ra Margarete Schmidt è revocato.

Alla sig.ra Margarete Schmidt, nata a Aschaffenburg il 12 aprile 1963 cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* DE SANTIS

00A12117

DECRETO 25 agosto 2000.

Modificazioni del decreto ministeriale 17 luglio 2000, recante il riconoscimento di titolo estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto datato 17 luglio 2000, con il quale si riconosceva il titolo professionale di «abogado» conseguito in Perù dalla dott.ssa Maria Alicia Mejia Fritsch, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, la dott.ssa «Mejia Fritsch» è stata indicata con «Fritsch Mejia»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla dott.ssa Maria Alicia Mejia Fritsch in data 19 luglio 2000;

Decreta:

Il decreto datato 17 luglio 2000, con il quale si riconosceva il titolo professionale di «abogado» conseguito in Perù dalla dott.ssa Maria Alicia Mejia Fritsch quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: le parole «Fritsch Mejia» sono sostituite con le parole «Mejia Fritsch».

Il decreto cosi modificato dispiega efficacia a decorrere dal 17 luglio 2000.

Roma, 25 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* DE SANTIS

00A12116

DECRETO 25 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Lars Stefan Lindgren, nato il 9 ottobre 1958 a Vingaker (Svezia), cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «advokat» — rilasciatogli in data 9 dicembre 1993 dal «Sveriges Advokatsamfund» di Stoccolma — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico ottenendo il «Degree of Master of Laws (LLM), in data 13 gennaio 1988, presso la «Stockholms Universitet»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 1999;

Visto l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Lars Stefan Lindgren, nato il 9 ottobre 1958 a Vingaker, cittadino svedese, è riconosciuto il titolo professionale di «advokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto penale;

7) diritto processuale penale;

8) diritto amministrativo;

9) diritto internazionale privato;

10) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* DE SANTIS

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra ndicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.

d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.

e) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

00A12118

DECRETO 25 agosto 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Edward Mueller, nato a Joliet Illinois, il 21 giugno 1941, cittadino inglese diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Chartered psycologist» di cui è in possesso, rilasciato dalla «British Psychological Society» nel 2 luglio 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Master of Arts» in psicologia conseguito presso la «Cornelì University» di New York il 1° febbraio 1967; Ph.d.», conseguito presso la stessa Università nel giugno 1971; programma di formazione professionale in «Clinical Psychology» rilasciato dalla «Judge Baker Guidance Center» nel 1983;

Considerato che il richiedente ha ottenuto la dichiarazione di equivalenza, nel Regno Unito, in data 6 giugno 1991, dei titoli conseguiti negli Stati Uniti al titolo inglese di «Chartered psycologist»;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi tenutesi il 18 aprile 2000 e il 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nelle sedute appena indicate;

Ritenuto che il sig. Edward Mueller abbia una formazione accademico e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Edward Mueller, nato a Joliet Illinois (USA) il 21 giugno 1941, sono riconosciuti i titoli accademico professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 25 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* DE SANTIS

00A12119

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Asti - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Asti del 25 luglio 2000, protocollo n. 111970 e del 2 agosto 2000, protocollo n. 115330, con il quale è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi all'esecuzione di inderogabili lavori edili;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

regione Piemonte:

ufficio del territorio di Asti - Servizio di pubblicità immobiliare:

i giorni 29, 31 luglio e 1° agosto 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 agosto 2000

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

00A12173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 agosto 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO-CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. Calabria» a r.l. con sede in Rosarno (Reggio-Calabria) costituita per rogito notaio Tullio Lanzo in data 10 novembre 1976 rep. n. 1612 - reg. soc. n. 400 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «La Riscossa» a r.l. con sede in Pellaro (Reggio-Calabria) costituita per rogito notaio Giovan Domenico Putortì in data 18 dicembre 1944 rep. n. 8455 - reg. soc. n. 74 - tribunale di Reggio-Calabria;

società cooperativa «Pro.Le.Co.R.Su.» a r.l. con sede in Gioia Tauro costituita per rogito notaio Francesco Paolo Menonna in data 28 febbraio 1985 rep. n. 30006 - reg. soc. n. 1263 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Natural Production» a r.l. con sede in Delianuova costituita per rogito notaio Concetta M. Costa in data 21 agosto 1991 rep. n. 1338 - reg. soc. n. 2945 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Pandora» a r.l. con sede in Careri costituita per rogito notaio Giuseppe Marulli in data 17 marzo 1971 rep. n. 27820 - reg. soc. n. 344 - tribunale di Locri;

società cooperativa «IM COOP» a r.l. con sede in Palmi costituita per rogito notaio Mario Matano in data 26 giugno 1977 repertorio n. 748 - registro società n. 438 - tribunale di Palmi.

Reggio-Calabria, 28 agosto 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A12096

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2000.

Modificazioni della denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» in «Conegliano Valdobbiadene» e del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela vini D.O.C. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» in «Conegliano Valdobbiadene», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2000;

Viste le controdeduzioni avverso il suddetto parere, relativamente al disposto dell'art. 4, punto 6 dell'allegato disciplinare di produzione, presentate dagli interessati nei modi e nei termini previsti;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette controdeduzioni nel corso della riunione tenutasi in data 19-20 luglio 2000;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» in «Conegliano Valdobbiadene»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la Camera di commercio I.A.A. competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Conegliano Valdobbiadene», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo dei vini con la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«CONEGLIANO VALDOBBIADENE»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione sopra citata può essere integrata dalle specificazioni frizzante e spumante.

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, è altresì riservata la seguente sottozona: «Superiore di Cartizze».

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Conegliano Valdobbiadene» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Prosecco; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve bianche ed i relativi vini delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdisio, Bianchetta, Perera e Prosecco Lungo;

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Conegliano Valdobbiadene», comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.

In parcolare tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 176) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.

Da questo punto il confine sale isieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla località Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569). Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta.

Dal borgo di Val il confine, costeggiando a cento metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attaversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di là», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo.

Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai superto l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada «MercatelIi», il confine procede fino al bivio per Falzè per piegare e raggiungere Pieve. di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene jer raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

Il vino «Conegliano Valdobbiadene» ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

Tale sottozona è così delimitata:

si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fossa Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).

Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali numeri 547 e 735, taglia i mappali numeri 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali numeri 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali numeri 149 - 151, numeri 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi numeri 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente*.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano-Valdobbiadene», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

4.2. *Densità d'impianto.*

I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densità minima di duemila ceppi per ettaro in coltura specializzata.

4.3. *Forme di allevamento.*

I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).

La regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. *Sistemi di potatura.*

Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4.5. *Irrigazione e forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6. *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

«Conegliano Valdobbiadene» resa uva ettaro t 12; titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.

Per il «Conegliano Valdobbiadene» destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro è di t 12; titolo alcolometrico volumico 9,0% vol.

Per la sottozona:

«Superiore Cartizze», produzione uva t 12; titolo alcolometrico volumico 10,0% vol.

Per il «Superiore di Cartizze» destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro t 12; titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la viti vinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - comitato nazionale per la tutela e la valorizzarione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Per guanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali o costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

5.2. *Elaborazione*.

Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» elaborato nella versione spumante, può essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».

È facoltà del Ministero delle politiche agicole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del dereto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano Valdobbiadene», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

5.3. *Pratiche tradizionali.*

Nella elaborazione dei vini frizzante, e spumate di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica corretiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco; Pinot grigio, Pinot nero e Ghardonnay, da sole o congiuntamente, in quatità non superiore al 15%, provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3 ed a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, è consentito per i vini spumanti, anche l'impiego di vini ottenuti dalle varietà sopra citate provenienti da zone diverse da quella delimitata al precedente art. 3, purché la percentuale massima di tali prodotti non superi il 10% del volume totale del prodotto oggetto della correzione.

Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica, correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'euguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

5.4. *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipolgie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino «Conegliano-Valdobbiadene» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci;

sapore: gradevolmente amarognolo e non moIto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/I;

b) frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabiIe, frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15g/l.

Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia; è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «fermentato in bottiglia e conservato sui lieviti»;

c) spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante, on spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/I.

Sottozona «Superiore di Cartizze»:

a) colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero, fruttato, particolarmente nei tipi amabile;

sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nei tipo secco, amabile o dolce e fruttato nei tipi amabili dolci;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo:15 g/l;

b) «Frizzante»:

colore: giallo, paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale: 5g/1

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «fermentato in bottiglia e conservato sui lieviti»;

c) «Spumante»

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile dolce, di corpo, gradevoImente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione il vino «Conegliano Valdobbiadene» dovrà riportare in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizonale: «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Prosecco di Conegliano» «Prosecco di Valdobbiadene».

La tipologia spumante, potrà altresì essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», seguita o meno dal nome di vitigno.

7.1. *Qualificazioni.*

Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2. *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. *Località.*

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

Il vino a denominazione di origine contrallata «Conegliano Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene» può essere confezionato a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2 ottobre 1965.

8.1. *Volumi nominali, forma e colore.*

Il vino a denominazione di orgine con controllata «Conegliano Valdobbiadene» può essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.

Fino a cinque litri sono tuttavia ammesse solo le tradizionali bottiglie in vetro, per colore e forma tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità.

8.2. *Chiusure.*

Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero o altri materiali innovativi.

Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure, sopra menzionate o del tappo fungo in sughero.

Per lo spumante è consentito l'uso del tappo fungo in sughero, marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri si può utilizzare il tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

00A12097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI CAVARGNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Cavargna (provincia di Como) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica del cinque per mille, dando mandato agli uffici competenti di provvedere a quanto di loro competenza.

2) di stabilire la misura della detrazione dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000

00A12098

COMUNE DI CEVO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Cevo (provincia di Brescia) ha adottato il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille;

2) di determinare per l'anno 2000 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

00A12099

COMUNE DI CORNUDA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Cornuda (provincia di Treviso) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di approvare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota per abitazione principale cinque per mille intendendosi come tale:

l'unità immobiliare ad uso abitazione e relative pertinenze nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, risiede;

l'unità immobiliare ad uso abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non locata;

aliquota per tutti gli altri casi non contemplati nel punto di cui sopra: sette per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

00A12100

COMUNE DI LIERNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Lierna (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille;

Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili: sei per mille;

2) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata;

3) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

00A12101

COMUNE DI MALEO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Maleo (provincia di Lodi) ha adottato il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del cinque per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

00A12102

COMUNE DI MESERO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Mesero (provincia di Milano) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) «di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, nella misura del cinque per mille per le abitazioni principali e pertinenze (in base alla disciplina di cui all'art. 12 del vigente Regolamento comunale ICI) e nella misura del sette per tutte le altre tipologie d'immobili e di precisare inoltre che il limite di detrazione per le abitazioni principali viene confermato a L. 200.000 ai sensi del comma 3 art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando contestualmente atto che non vengano previste altre tipologie di agevolazione».

00A12103

COMUNE DI MONTOGGIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Montoggio (provincia di Genova) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare ed approvare l'aliquota ICI nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili con l'applicazione della detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale.

00A12104

COMUNE DI MORNAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Mornago (provincia di Varese) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis);

4 per mille immobili adibiti ad abitazione principale comprese le sue pertinenze ancorchè iscritte distintamente in catasto;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

L. 200.000 detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

00A12105

COMUNE DI OSIO SOTTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Osio Sotto (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.) per l'anno 2000:

(Omissis);

di approvare, *(omissis),* le aliquote, detrazioni ed agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I. da valere per l'esercizio 2000, e precisamente:

B. Aliquote d'imposta:

Tipologia immobile	Aliquota 2000
Abitazione principale (incluse le pertinenze)	4,5‰
Abitazioni concesse in uso gratuito parentale o possedute da soggeti con residenza c/o Casa di riposo e/o cura (art.2 regolamento I.C.I.).	4,5‰
Altri fabbricati (escluse seconda abitazione non locate e abitazioni destinate ad uso parentale o appartamenti a soggetti con residenza c/o Casa di riposo e/o cura).	6,5‰
Terreni	6,5‰
Seconda abitazione non locate	7‰
Aree edificabili	7‰
Immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero a cura del proprietario	4‰

C. detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000

D. maggiore detrazione per abitazione principale: L. 350.000 e L. 500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresì le modalità di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente;

Omissis;

Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. n. 13 del 22 febbraio 2000

1. - I.C.I. - Requisiti e modalità per l'applicazione della maggiore detrazione d'imposta sull'abitazione principale - anno 2000

A) *Requisiti*

La detrazione d'imposta è elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di L. 500.000, a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) *Tipologia dei fabbricati*

Possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purché appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6;

2) *Situazione reddituale*

Possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 1999) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del mucleo stesso:

N. dei componenti	Prima fascia da	a	Seconda fascia da	a
1	0	12.500	12.501	15.620
2	0	13.540	13.541	16.670
3	0	17.700	17.701	24.990
4	0	18.750	18.751	26.030
5	0	26.550	26.551	32.280
6	0	27.600	27.601	33.320
7 e più	I redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente in più del nucleo familiare.			

Detrazione spettante	L. 500.000 (100% maggiorazione)	L. 350.000 (48% maggiorazione)

I limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di L. 1.000.000 = nei seguenti casi:

1. nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidità superiore al 50%);

2. nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'ASL;

3. nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;

4. nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie.

B) *Modalità*

Il beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sarà comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.

Sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facoltà di verifica rispetto alla veridicità dei dati nelle stesse contenute.

Le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta.

Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente.

2. - I.C.I. - Requisiti e modalità per l'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta al 4 per mille ex art. 1, comma 4, legge n. 449/1997 - anno 2000

È determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

Decorrenza e durata dell'agevolazione

Il diritto all'agevolazione è correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi 15 giorni del mese l'agevolazione spetterà per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione inizierà a decorrere dal mese successivo.

La durata dell'agevolazione è fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato.

Modalità di fruizione

Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovrà presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attività edilizia.

0A12106

COMUNE DI PICERNO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Picerno (provincia di Potenza) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24 febbraio 2000, è stata approvata per l'anno 2000 l'aliquota unica del 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili e la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

00A12107

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651211/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.